

OGGETTO: Regolamento Edilizio Comunale approvato con Deliberazione del C.C. n° 39 in data 11/11/2002. - Revoca dell'art. 27 bis: "Disposizione transitoria".

---

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- A relazione del Presidente;
- Richiamata la Deliberazione del C.C. N° 39 in data 11/11/2002, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 3 - comma 3 - della L.R. 08/07/1999 N° 19;
- Dato atto che il Regolamento Edilizio Comunale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte N° 01 in data 03/01/2003;
- Preso atto che la Regione Piemonte - Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica, con nota in data 30/01/2003 prot. 1353, ha comunicato che la procedura per l'approvazione del Regolamento Edilizio è stata regolare e che la pratica relativa è stata registrata agli uffici regionali con il protocollo 521/8 del 15/01/2003 - pratica N° A30014;
- Preso atto che nel testo approvato del Regolamento Edilizio è stato introdotto l'art. 27 bis recante la "Disposizione transitoria", da applicare in attesa dell'adeguamento del piano regolatore generale ai sensi dell'art. 12 - comma 5 - della L.R. 08/07/1999 N° 19;
- Dato atto che sulla base di tale "Disposizione transitoria" fino all'adeguamento del piano regolatore generale ai sensi dell'art. 12 - comma 5 - della L.R. 08/07/1999 N° 19, in luogo delle definizioni dei parametri ed indici edilizi ed urbanistici contenuti nel Regolamento Edilizio tipo predisposto dalla Regione Piemonte, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel P.R.G.I.
- Dato atto che nel frattempo il Comune di Cervasca con Deliberazione del C.C. N° 21 in data 22/04/2004, ha adottato il progetto definitivo del P.R.G.C. 2003, e che il nuovo strumento urbanistico generale è adeguato ai sensi dell'art. 12 - comma 5 - della L.R. 08/07/1999 N° 19;
- Preso atto che la Regione Piemonte - Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica con corrispondenza in data 03/11/2004 prot. 17346/19.9 Ver, relativamente al P.R.G.C. 2003 in itinere, ha comunicato che dal giorno 28/10/2004 decorrono i termini per la valutazione del merito dello strumento urbanistico generale;
- Preso quindi atto che dalla data del 28/10/2004 decorrono anche i termini (120 giorni) previsti dall'art. 85 - comma 5 - della L.R. 56/1977 e s.m.i. onde poter consentire gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 13 della L.R. 56/1977 nonché alla lettera f) dello stesso articolo in aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, per destinazioni anche non residenziali, nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale adottato, ancorché in contrasto con quelle dello strumento urbanistico approvato e vigente;
- Ritenuto opportuno che la fase transitoria prevista dall'art. 27 bis del Regolamento Edilizio Comunale si concluda in coincidenza con la data di decorrenza dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 85 - comma 5 - della L.R. 56/1977 e s.m.i., in quanto da tale data si iniziano ad applicare le previsioni dello strumento urbanistico generale adottato;
- Dato atto della opportunità che il Comune, a conclusione della fase transitoria, provveda all'abrogazione dell'art. 27 bis del Regolamento Edilizio Comunale;
- Vista la L.R. 05/12/1977 N° 56 e s.m.i.;
- Vista la L.R. 08/07/1999 N° 19;
- Vista la D.C.R. N° 548-9691 del 29/07/1999;

- Dato atto della non presenza nella proposta di deliberazione di aspetti contabili;
  
- All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano con il seguente risultato:  
Presenti: N. 15; Astenuti: N. ZERO;  
Voti: Favorevoli N. 15; Contrari N. ZERO;

**D E L I B E R A**

1. Di revocare, per le motivazioni indicate in premessa, l'art. 27 bis - "Disposizione transitoria", del Regolamento Edilizio Comunale vigente a far data dal 01/03/2005;
  
2. Di disporre quindi che per le pratiche edilizie presentate a far data dal 01/03/2005, debbono applicarsi i parametri ed indici edilizi ed urbanistici previsti dal Titolo III del Regolamento Edilizio Comunale approvato con la Deliberazione del C.C. N° 39 in data 11/11/2002, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 delle n.d.a. del P.R.G.C. 2003 in itinere relativamente agli strumenti urbanistici in corso di ultimazione "ul" in aree residenziali e dall'art. 22 - comma 4 - delle stesse n.d.a. relativamente agli strumenti urbanistici in corso di ultimazione "ul" in aree produttive.

\* \* \* \* \*

Successivamente, con separata ed unanime votazione il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000, N° 267 e s.m.i.